

STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE - I POPOLARI”

Roma – Luglio 2002

PREAMBOLO

Il presente “Preambolo” intende richiamare la fondamentale importanza che assume, ai fini della costituzione della Associazione “**I POPOLARI**”, la volontà dei sottoscrittori di adoperarsi, nei differenti ambiti ed ai diversi livelli, al fine di conservare, valorizzare e rilanciare, all’inizio de nuovo secolo, la tradizione e la cultura del Popolarismo in Italia ed in Europa.

A tal fine, l’Associazione politico-culturale de “**I POPOLARI**” deve porsi l’obiettivo di coltivare e rielaborare, nella “società dell’incertezza” che stiamo vivendo, le ragioni dell’ispirazione cristiana in politica e del popolarismo inteso come sintesi di pensiero e di azione volto ad affermare il valore della libertà e della responsabilità per la persona, della laicità della politica per la società, dell’economia sociale di mercato per la crescita e o sviluppo dei popoli.

L’Associazione, ponendosi statuariamente in continuità con l’esperienza storica del Partito Popolare, dovrà rappresentare uno strumento nuovo e diverso del “fare politica”. La sua natura “popolare”, in questo senso, indicherà non solo i contenuti di riferimento, ma anche la forma della sua presenza, dislocata nella rete associativa e ramificata sul territorio, e per ciò stesso l’ambizione a contribuire al rilancio del valore della partecipazione nella vita del Paese.

Per il suo modo di essere, per la sua capacità di rapportarsi ad esperienze di studio e di elaborazione di quanti agiscono con passione civile nella realtà sociale e culturale italiana, l’Associazione dovrà tendere a configurarsi come un vero e proprio laboratorio di cultura e di formazione politica, impegnato a ripensare ed attualizzare, nello scenario inedito che a livello interno ed internazionale si va configurando, la tradizione ideale e storica del popolarismo e del cattolicesimo democratico. In questa linea, la sua azione dovrà alimentare idonei percorsi formativi per una nuova classe dirigente e dovrà concorrere all’affermazione di un’etica civile valida per una nuova cittadinanza. La sistematica attività di formazione, volta ad ottenere personale politico fortemente caratterizzato, sarà uno degli obiettivi prioritari che l’Associazione dovrà perseguire.

La realizzazione di questo progetto richiede audacia ed umiltà: audacia per tentare il più ampio coinvolgimento delle migliori intelligenze e volontà della società civile; umiltà per accettare suggerimenti, proposte, collaborazioni al fine di realizzare, nel modo più alto e nobile, gli obiettivi perseguiti. L’impresa oltretutto, richiesta dalla complessità del tempo che viviamo, vale la pena di essere vissuta in quanto gli ideali popolari, oltre che straordinariamente attuali, risultano largamente condivisibili indipendentemente dalle convinzioni confessionali di ciascuno.

In questo spirito e secondo questi intendimenti, l’Associazione politico-culturale “**I POPOLARI**” si pone a servizio di quanti, con creatività e fiducia, vorranno adoperarsi, a partire da territorio, per la valorizzazione ed il rilancio del grande patrimonio storico ed etico-civile dei popolari nella vita politica del Paese.

TITOLO I

IDEALITA' - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1) - E' costituita, con le finalità di alimentare l'elaborazione programmatica, politica e culturale ispirata al popolarismo, l'Associazione politico-culturale e formativa "**Associazione – I Popolari**". L'Associazione, che ha sede in Roma, può costituire e/o riconoscere sedi che perseguano il medesimo scopo sull'intero territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale. Le modalità di organizzazione sul territorio delle realtà associative sono disciplinate da autonomi statuti regionali.

ART. 2) - La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPI - ATTIVITA'

ART. 3) - L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di realizzare attività ed iniziative che mantengano viva ed attuale la tradizione del cattolicesimo democratico e del popolarismo nella vita politica, sociale e culturale italiana, lavorando perché l'ispirazione cristiana sia ancora fonte di impegno civile capace di progettare una convivenza solidale, eticamente fondata, e di orientare i processi di cambiamento a fini di una crescita integrale dell'uomo e della comunità.

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) studiare, approfondire e diffondere gli ideali della cultura politica popolare e della tradizione cattolico-democratica, al fine di conservarne la storia e di trasmetterne le esperienze e le idealità alle future generazioni, attraverso la attualizzazione dei suoi contenuti e traducendone i principi in progetto politico, economico, sociale ed istituzionale;
- b) promuovere iniziative, convegni, corsi di studio e di formazione politica amministrativa ed incentivare la conoscenza del popolarismo di ispirazione cristiana e della tradizione di pensiero cattolico-democratica in forme diverse, compreso il finanziamento di borse di studio e di lavori di ricerca finalizzati allo scopo;

- c) organizzare e gestire archivi e biblioteche nelle materie di interesse dell'Associazione, assicurandone la fruizione da parte dei cittadini e degli studiosi;
- d) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di pubblicazioni, notiziari, ricerche e studi;
- e) collegarsi con analoghe iniziative nazionali e sovranazionali;
- f) realizzare ogni altra iniziativa compatibile con il presente Statuto, che il consiglio direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 4) - Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, desiderano concorrere nelle diverse forme alla vita della Associazione, hanno presentato domanda di adesione debitamente sottoscritta e non abbiano situazioni di incompatibilità con le finalità associative. La collaborazione dei soci al perseguimento dei fini sociali è gratuita.

ART. 5) - L'adesione all'Associazione è regolata dalle seguenti disposizioni:

- a) tutti i soci hanno eguali diritti e doveri, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente statuto;
- b) tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali ed il loro numero è illimitato;
- c) l'ammissione avviene su domanda rivolta agli organi dell'Associazione, con l'indicazione dei dati anagrafici, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti eventualmente emanati dall'Assemblea. Gli stessi regolamenti stabiliscono le modalità di adesione di singoli e di associazioni;
- d) ciascun socio al momento dell'ammissione è tenuto al versamento della quota associativa;
- e) ciascun socio è tenuto a corrispondere annualmente la quota associativa;

ART. 6) - Il Consiglio direttivo determina l'entità della quota sociale annuale e il termine entro il quale deve essere versata

TITOLO IV

AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7) - Sono "Amici dell'Associazione" coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per i soci e che non richiedono l'iscrizione a socio.

TITOLO V

ORGANI

ART. 7) - Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario Generale;
- 5) il Tesoriere;
- 6) i Probiviri;
- 7) i Revisori dei conti;

ART. 8) - Possono essere eletti agli uffici ed alle cariche sociali tutti i soci.

ART. 9) - L'Assemblea è formata dai rappresentanti dei soci eletti, con le modalità stabilite dal regolamento approvato da Consiglio Direttivo, e dai Presidenti delle Associazioni regionali.

ART. 10) - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per

l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del bilancio preventivo ovvero quando il Consiglio Direttivo ne avvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Presidenti regionali. La convocazione va effettuata almeno otto giorni prima della data di adunanza mediante l'affissione di un avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione scritta, con ogni mezzo, ai soci

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie poste all'ordine de giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Socio più anziano presente alla riunione.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge i Probiviri;
- elegge i Revisori dei conti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sull'approvazione del bilancio annuale e sul bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e su tutti gli argomenti della sua vita che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo o degli altri organi associativi;
- delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio nel rigoroso rispetto delle norme di legge.

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 11) - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri elettivi e, con diritto di parola e di voto, dai presidenti delle Associazioni regionali collegate. Dura in carica un biennio ed i suoi membri possono essere eletti.

In caso di morte o di dimissioni di alcuno dei membri eletti, prima della scadenza de mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione, salvo conferma da parte dell'Assemblea ordinaria nella prima riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario Generale ed il Tesoriere scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è 'organo esecutivo dell'Associazione; è responsabile dell'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; programma le attività dell'Associazione e approva i regolamenti, redige i rendiconti e i bilanci da presentare all'Assemblea, stabilisce i regolamenti per il funzionamento degli uffici; delibera sugli investimenti patrimoniali, le modalità di prestazione di servizi ai soci, l'importo della quota annua di associazione, l'ammissione e l'espulsione degli Associati, la collaborazione con altri enti e delibera altresì sulle materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 12) - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione anche nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; tiene i rapporti con Enti ed Associazioni in genere.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei presenti e dura in carica per un biennio.

Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e riferisce del suo operato al Consiglio Direttivo.

ART. 13) - Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed esercita le funzioni ed i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio medesimo.

ART. 14) - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti. Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'Associazione, riferisce periodicamente al Presidente sull'andamento economico finanziario, cura e redige i bilanci annuali.

ART. 15) - Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea. E' composto da tre membri e dura in carica un biennio. I suoi membri possono essere rieletti. Essi decidono sui casi di infrazione dei diritti e dei doveri di socio.

ART. 16) - I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica due anni ed esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile.

ART. 17) - Ogni associazione regionale si dà un proprio statuto, che prevede la libera adesione di soci singoli e di associazioni. Lo statuto, caratterizzato da piena

autonomia, si ispira ai principi di apertura e democraticità. Le associazioni regionali trasmettono agli organi nazionali l'elenco degli iscritti e versano il 30 per cento delle quote raccolte. Lo statuto può prevedere, inoltre, il riconoscimento di associazioni già esistenti che abbiano il medesimo scopo.

TITOLO VI

PATRIMONIO – PROVENTI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

ART. 18) Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle entrate, nelle quali sono ricomprese le quote di partecipazione degli associati ed i contributi e versamenti effettuati dagli stessi;
- da tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquisiti dall'Associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- dalle elargizioni, donazioni, lasciti posti in essere da privati cittadini e/o enti in genere nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- da ogni altra entrata, provento o reddito che concorre ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 19) - In caso di recesso o di esclusione i soci non potranno chiedere la divisione del fondo comune e la ripartizione del patrimonio, né pretendere la restituzione della quota o delle quote.

Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, durante la vita di Associazione.

ART. 20) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21) - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, ed inviata ad ognuno con la convocazione dell'assemblea, che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Copia del bilancio deve essere conservata ai sensi del D.P.R. 600/73, successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII

RINVIO

ART. 22) - Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento agli articoli del Codice Civile e alle altre norme di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

I - La “Associazione – I POPOLARI” nasce in stretta continuità, giuridica e politica, con le decisioni del Congresso del Partito Popolare Italiano, tenutosi a Roma nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2002. Dello stesso, facendo proprio il dispositivo del documento finale congressuale del Congresso nazionale del marzo 2002, eredita il simbolo e il patrimonio, giusta la Dichiarazione/Perizia giurata del Tesoriere, approvata dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Iscritti, che andrà a costituire parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione.

II - In sede prima applicazione, come da deliberazione finale del congresso, sono soci dell'Associazione tutti gli iscritti al PPI alla data di celebrazione dello stesso. Della avvenuta trasformazione in Associazione del PPI verrà data comunicazione formale agli iscritti entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto, con invito a rinnovare l'adesione entro i successivi tre mesi.

